

STATUTO

dell'associazione di volontariato – Ente del Terzo Settore

C.A.I. Sezione di Potenza Sottosezione di Matera “Falco Naumanni”

Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Titolo II SCOPI - FUNZIONI E AMBITO TERRITORIALE

Titolo III SOCI

Titolo IV ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

- Capo I L'Assemblea dei Soci

- Capo II Il Consiglio di Reggenza

- Capo III Il Reggente ed il Vice Reggente

- Capo IV Il Segretario e il Tesoriere

- Capo V Il Collegio dei Revisori dei Conti

Titolo V PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Titolo VI AUTONOMIA DELLA SOTTOSEZIONE

Titolo VII CONTROVERSIE

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

L'associazione di volontariato “Trekking Falco Naumanni Matera”, costituitasi il 14 Dicembre 2001, a seguito della sua adesione al Club Alpino Italiano (abbreviato C.A.I.), in data 09 febbraio 2019 assume la denominazione di "Club Alpino Italiano - Sezione di Potenza - Sottosezione di Matera “Falco Naumanni”- (abbreviato in C.A.I. Sezione di Potenza - Sottosezione di Matera “Falco Naumanni”), con sede in Matera, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia del Terzo Settore.

È struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, uniformando il proprio Statuto al Regolamento Generale del C.A.I.

I membri dell'Associazione sono di diritto Soci del C.A.I.

L'Associazione è soggetto di diritto privato, dotata di proprio ordinamento che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta alla Sezione C.A.I. di Potenza.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica ed aconfessionale ed è improntata a principi di laicità e democraticità contenuti nella costituzione italiana.

L'attività svolta da e in favore dei propri associati, avvalendosi di prestazioni personali volontarie, insieme all'esercizio delle cariche associative sono a titolo gratuito.

TITOLO II – SCOPI, FUNZIONI E AMBITO TERRITORIALE

ART. 3

L'Associazione ha per scopo la promozione dell'alpinismo e dell'escursionismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza, lo studio e la tutela delle montagne e degli ambienti naturali in genere, specie quelli del territorio in cui si svolge l'attività sociale.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- promuovere e valorizzare la conoscenza degli aspetti antropici e naturalistici della Murgia Materana, della montagna materana e delle aree protette della Basilicata (es. Parco Nazionale del Pollino) e dell'intero territorio nazionale;
- promuovere e perseguire fini culturali ed etico-civili di natura sociale attraverso la frequentazione della montagna e degli ambienti naturali in genere;
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e dell'escursionismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupano di problemi ad essi connessi e in particolare della tutela dell'ambiente montano e naturale;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo sci-alpinismo e lo sci-escursionismo, la speleologia, l'escursionismo, le ferrate, l'arrampicata, il torrentismo, il ciclo-escursionismo e le attività naturalistiche;
- progettare, costruire, curare, mantenere in efficienza e gestire rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere di montagna e degli ambienti naturali in genere, ivi comprese le attrezzature;
- assumere e promuovere iniziative atte a perseguire la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale non solo montano, anche in collaborazione con sezioni e sottosezioni consorelle competenti;
- promuovere attività culturali per la conoscenza storica e antropologica del territorio montano e naturale in genere, anche in collaborazione con enti e associazioni locali;
- promuovere, organizzare e gestire attività didattiche e culturali, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, escursionismo, sci-alpinismo, sci di fondo escursionistico, ferrata, torrentismo, arrampicata sportiva e speleologia, ciclo escursionistiche, gite e ascensioni collettive, conferenze, dibattiti e proiezioni;
- collaborare e programmare con le apposite scuole C.A.I., competenti in materia, per la formazione dei soci dell'associazione come istruttori e accompagnatori per lo svolgimento degli scopi sociali;
- curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio, cartaceo e digitale, dell'Associazione, compresa la realizzazione di pubblicazioni e di un periodico sezionale;
- promuovere e sostenere, attraverso l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, iniziative ed attività di utilità sociale;
- organizzare, anche in collaborazione con altre sezioni, idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività sociali, nonché collaborare con il CNSAS al soccorso e al recupero di persone in stato di pericolo;
- promuovere iniziative ed eventi per consentire forme di auto-finanziamento;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;
- non è ammesso lo svolgimento di attività diverse da quelle summenzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

ART. 4 – DIVIETI ED AMBITI TERRITORIALI

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio di Reggenza e, nei casi d'urgenza, del Reggente.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome della Sottosezione, senza autorizzazione del Consiglio di Reggenza e, nei casi d'urgenza, del Reggente.

Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sottosezione, dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.

La Sottosezione di Matera è autorizzata ad operare negli ambiti territoriali ricadenti nei Comuni di : Matera, Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Craco, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Salandra, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano e Tricarico.

TITOLO III – SOCI

ART. 5 – SOCI

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

Partecipano alle attività della sottosezione con gli stessi diritti dei Soci Ordinari i soci CAI appartenenti alle sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'assemblea.

Il socio della Sottosezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sottosezione stessa e della sezione da cui dipende.

ART. 6 – AMMISSIONE

Chiunque intenda divenire Socio, deve presentare domanda al Consiglio di Reggenza completa dei propri dati anagrafici; per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di loro la potestà.

I cittadini di stati stranieri possono chiedere di diventare Soci.

Il Consiglio di Reggenza inoltrerà la documentazione al Consiglio Direttivo della Sezione di Potenza che decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione all'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi.

Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

ART. 7- QUOTA ASSOCIATIVA

I Soci sono tenuti a versare alla Sottosezione;

- la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera e del distintivo sociale;
- la quota associativa sezionale annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte nella misura che sarà stabilita anno per anno dall'Assemblea Sezionale dei Soci. Il Consiglio Direttivo della Sezione di Potenza potrà, a richiesta, autorizzare la Sottosezione ad approvare ed esigere una quota annuale diversa da quella della Sezione.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale.

L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio di Reggenza.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote annuali arretrate.

Il Socio di cui è accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

ART. 8- DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 9 – DURATA

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

ART.10 – DIMISSIONI

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Reggenza che le inoltrerà al Consiglio Direttivo Sezionale; sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata .

Art.11 – PERDITA E DECADENZA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde :

- per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come socio benemerito,
- per morte del socio,
- per dimissione del socio,
- per morosità,
- per provvedimento disciplinare.

ART.12 – SANZIONI DISCIPLINARI E RICORSI

Il consiglio Direttivo della Sottosezione può proporre nei confronti del socio che tenga un contegno non conforme ai principi fondanti del C.A.I. ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dallo Statuto Disciplinare.

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dallo Statuto Disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio regionale dei probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il socio e il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del C.A.I. nazionale.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13- ORGANI

Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Reggenza;
- il Reggente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 14 – ELEGGIBILITA'

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere conferite solo ai Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni, salvo l'anno di costituzione in cui non è richiesta alcuna anzianità per esercitare l'elettorato passivo.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:

- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del Patrimonio sociale,
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il C.A.I. o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche.

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale secondo quanto stabilito dall'art. VIII.II.3 del Regolamento Generale.

L'elezione a membro del Consiglio di Reggenza o membro del Collegio dei Revisori dei Conti non preclude la nomina ad altre cariche sociali regionali, interregionali e nazionali né a delegato alle diverse assemblee, fatte salvo le limitazioni dell'Art. VIII.II.3 del Regolamento Generale.

CAPO I L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 15 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti.

L'Assemblea rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti. Copia della convocazione dell'assemblea verrà inviata al Consiglio Direttivo Sezionale il quale può delegare propri rappresentanti ad intervenire come osservatori ai lavori.

L'Assemblea dei Soci:

- elegge i componenti del Consiglio di Reggenza, con le modalità stabilite dall'ordinamento dell'Associazione, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le modalità stabilite dall'ordinamento dell'Associazione, escluso il voto per corrispondenza;
- approva annualmente, la relazione del Reggente e i bilanci consuntivo e preventivo;
- propone al Consiglio Direttivo della Sezione di Potenza le modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità;
- adotta i programmi annuali e pluriennali della Sottosezione;

- delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio di Reggenza o che venga sollevata mediante mozione scritta da almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto;
- adotta l'ordinamento nazionale, regionale e Sezionale nella forma dello Statuto e del Regolamento.

ART. 16 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.

Le Assemblee Straordinarie ogni qual volta il Consiglio di Reggenza lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti, oppure dai Soci maggiorenni nel numero minimo del 20% dei soci dell'Associazione aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedita a tutti i Soci mediante posta elettronica almeno 7 giorni prima.

Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione sia in prima sia in seconda convocazione.

ART. 17 – PARTECIPAZIONE

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali .

I Soci minori e benemeriti possono assistere ma non hanno diritto al voto.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci, mediante delega.

Ogni Socio non può portare più di una delega.

ART.18 – VALIDITA'

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che dovrà tenersi ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

ART. 19 – PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessari, tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe, e in genere il diritto di intervento sull'Assemblea.

ART. 20 – DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi mediante votazione per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le elezioni alle cariche sociali si svolgono unicamente con votazione a scrutinio segreto.

A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche statuarie, debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti i Soci aventi diritto al voto.

Sono esclusi dal computo le astensioni.

Tutte le deliberazioni vanno rese pubbliche mediante affissione all'albo sociale per almeno 15 giorni.

CAPO II – IL CONSIGLIO DI REGGENZA

ART. 21 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Reggenza è l'organo di gestione dell'Associazione; esso è composto da sette a nove componenti, incluso il Reggente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Nella prima riunione il Consiglio di Reggenza elegge nel suo seno il Reggente, il Vice Reggente, un Segretario e un Tesoriere. Qualora l'incarico del Segretario o del Tesoriere non fosse accettato da nessuno dei consiglieri, l'incarico può essere affidato dal Consiglio ad un Socio dell'Associazione, in tal caso non ha diritto al voto.

ART. 22 - FUNZIONI

Al Consiglio di Reggenza spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto Generale e nel Regolamento Generale del C.A.I. o dallo Statuto del Raggruppamento Regionale o dallo Statuto Sezionale e Regolamento Sezionale di Potenza, in particolare:

- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- propone al Consiglio Direttivo Sezionale il calendario annuale delle escursioni della Sottosezione che verrà inserito nel calendario annuale Sezionale.
- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
- convoca le assemblee dei Soci;
- autorizza il Reggente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- accetta le domande di iscrizione dei nuovi Soci;
- propone i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività;
- propone al Consiglio Direttivo Sezionale nominativi di Soci per cariche sociali o per commissioni regionali e interregionali;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento del C.A.I., dello Statuto del Raggruppamento Regionale e dello Statuto Sezionale o regolamento Sezionale di Potenza.

ART. 23 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Reggenza è convocato dal Reggente, o da chi ne fa le veci o dal consigliere anziano o, a richiesta, di almeno un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni quattro mesi, mediante avviso inviato almeno cinque giorni prima della riunione (salvo casi d'urgenza) tramite posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di convocazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Reggenza e può far inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non ha diritto di voto.

Il reggente può invitare alle riunioni anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

I verbali delle sedute possono essere consultati dai soci nella sede sociale, previa richiesta al Reggente.

ART. 24 – VALIDITA'

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Reggente.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato e sottoscritti dal Reggente e dal verbalizzante.

Nessun componente può partecipare alle discussioni, né alle deliberazioni, né può assumere incarichi di controllo o ispettivi in riferimento a conflitti di interesse che riguardino la Sottosezione e se stesso o coniuge o convivente e parenti ed affini entro il secondo grado.

ART. 25 – DURATA E SCIoglIMENTO

Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una prima volta. Possono esserlo ancora dopo almeno una tornata di interruzione.

Il Consigliere che senza giustificato motivo è assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

Il Consigliere che, per qualsiasi causa, viene a mancare nel corso del biennio, subentra il primo dei non eletti. In mancanza di candidati, sarà l'assemblea dei soci, regolarmente convocata, a eleggere il consigliere supplente, il quale conserverà l'anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio di Reggenza venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà, entro 30 giorni, l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio di Reggenza.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio di Reggenza, la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la elezione del nuovo direttivo dovrà essere fatta nel termine di trenta giorni a cura del Collegio dei Revisori dei Conti o, in subordine, dal Presidente della Sezione ed effettuata entro i successivi 30 gg.

CAPO III IL REGGENTE E IL VICE REGGENTE

ART. 26 – IL REGGENTE E IL VICE REGGENTE

Il Reggente è il legale rappresentante dell'Associazione; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve alle seguenti funzioni specifiche:

- convoca l'Assemblea dei Soci; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Reggenza;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale dell'Associazione;
- rimette al Consiglio Direttivo Sezionale la relazione annuale del conto economico e patrimoniale della Sottosezione ed il relativo verbale della delibera assembleare;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio di Reggenza.

Il Reggente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio di Reggenza, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Il Reggente viene sostituito dal Vice Reggente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

Al Reggente dimissionario o che per qualsiasi causa viene a mancare nel corso del biennio, subentra il primo dei non eletti dei candidati a Reggente.

Questo assume l'anzianità del sostituito ed il suo mandato è limitato allo scadere del Consiglio in carica.

Qualora non vi sia altro candidato, si provvederà alla convocazione di un'Assemblea per indire nuove elezioni.

Il candidato alla carica di Reggente al momento dell'elezione deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione di almeno due anni.

CAPO IV - IL SEGRETARIO E TESORIERE

ART. 27 – COMPITI

Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione, redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio di Reggenza e dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo.

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento disgiuntamente al Reggente.

Il Consiglio di Reggenza in base alle disponibilità e competenze dei componenti, può affidare al Segretario anche la funzione di Tesoriere.

CAPO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 28 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, Soci con anzianità di iscrizione non inferiore a due anni, salvo l'anno di costituzione in cui non è richiesta alcuna anzianità per esercitare l'elettorato passivo.

Durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

ART. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno.

Alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio di Reggenza.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Reggenza e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio di Reggenza notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo.

TITOLO V – PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

ART. 30 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che sia erogata a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari da Enti e privati.

I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

In tale evenienza i soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione.

ART. 31 – ENTRATE

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote d'ammissione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante alla sede centrale del C.A.I., a cui va ad aggiungersi la somma di € 2,00 per socio ordinario e di 1,00 per le altre tipologie di soci dovuta alla Sezione di Potenza, per rimborso spese;
- da contributi di Enti Pubblici e Privati;
- da introiti di canoni di rifugi o altri beni sociali;
- da contributi di soci benemeriti, da altre donazioni, proventi o lasciti;
- da ogni altro eventuale provento a carattere periodico o occasionale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 32 – ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno 7 gg. antecedenti l'Assemblea dei soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sottosezione.

Nel bilancio debbono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

ART. 33 – BILANCIO

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Reggenza redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Reggente e del Collegio dei Revisori dei Conti, va presentato all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione.

ART. 34 – UTILI

Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO VI - AUTONOMIA DELLA SOTTOSEZIONE

ART. 35 - ORDINAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE

La Sottosezione è costituita a norma e con le procedure previste dallo Statuto e del Regolamento Generale del CAI, dopo delibera del Consiglio Direttivo della Sezione che ne ratifica i regolamenti.

La costituzione della Sottosezione è altresì approvata dal Consiglio Direttivo Regionale.

La sottosezione dispone di autonomia nella programmazione ed organizzazione di un proprio Calendario annuale delle attività, di cui risponde il Consiglio Direttivo della Sottosezione e nella gestione:

- del proprio patrimonio,
- della parte restante delle quote annuali di iscrizione e di rinnovo;
- dei contributi di Enti Pubblici e Privati;
- degli introiti derivanti da canoni di rifugi o altri beni sociali;
- dei contributi di soci, di altre donazioni, proventi o lasciti versati a qualsiasi titolo alla Sottosezione;
- di ogni altro eventuale provento a carattere periodico o occasionale;
- di tutte le spese riguardanti la propria sede.

Ha un proprio ordinamento conforme a quello della Sezione, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo Sezionale.

I Soci della Sottosezione pagano quote uguali a quelle della Sezione, salvo diversa disposizione approvata dal Consiglio Direttivo Sezionale.

In caso di scioglimento della Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

TITOLO VII – CONTROVERSIE

ART.36 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere fra Soci, o fra Soci ed organi dell'Associazione, o fra Soci ed organi direttivi dei gruppi, o fra Sottosezione e la Sezione, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del C.A.I..

ART. 37

Avverso le deliberazioni degli organi dell'Associazione che si ritengono in violazione del presente Statuto o dello Statuto Generale e del Regolamento Generale del C.A.I. è data possibilità di ricorso al Collegio Regionale dei Proibiviri.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, le loro successive modifiche e integrazioni e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 39

Il Presente Statuto riserva all'Associazione la facoltà di dotarsi di personalità giuridica.

ART. 40

L'adeguamento del presente Statuto alle eventuali modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio di Reggenza con propria delibera, da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

NORME DI PRIMA ATTUAZIONE

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo Sezionale e l'atto costitutivo della nuova Sottosezione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Una volta deliberata la costituzione della Sottosezione da parte del Consiglio Direttivo Regionale, il Presidente della Sezione di Potenza provvederà, insieme al coordinatore del gruppo promotore, entro sessanta giorni, a convocare l'Assemblea dei soci appartenenti al Comitato Promotore per la nascita della Sottosezione di Matera al fine di procedere all'elezione degli organi della Sottosezione (Consiglio di reggenza e Collegio dei Revisori dei Conti) ed al successivo insediamento.

In occasione della prima Assemblea si potrà derogare all'anzianità minima di iscrizione di due anni per esercitare l'elettorato passivo.

Il Comitato Promotore si riserva la facoltà di chiedere agli organi competenti che il nome della sottosezione si: C.A.I. Sezione di Potenza - Sottosezione di Matera "Falco Naumanni" .

Il su esteso testo è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione del Club Alpino Italiano di Potenza nella seduta del 09 Gennaio 2019 e la delibera di costituzione della sottosezione è stata approvata dal Consiglio Direttivo Regionale nella seduta del 17 Gennaio 2019.